

LINEE GUIDA COMUNALI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE LOCALI, REGIONALI E NAZIONALI E PER L'INSERIMENTO NEL CALENDARIO REGIONALE
- MODIFICHE

Art. 1

(Campo di applicazione e competenze Amministrazione Comunale)

1. Le presenti linee guida si applicano alle manifestazioni fieristiche qualificate di rilevanza locale, regionale e nazionale per le quali il Comune è competente per territorio a riconoscere o a confermare la qualifica, ai fini dell'inserimento nel calendario regionale di cui all' articolo 64 della L.R. 10/2014 e s.m.i.

Art. 2

(Requisiti delle manifestazioni fieristiche locali)

1. Sono manifestazioni fieristiche locali quelle che, per la provenienza degli espositori e dei visitatori, per l'influenza economica e sociale, hanno rilievo nel territorio comunale e rispettano le seguenti condizioni:

- a) numero minimo di espositori pari a 10 (dieci);
- b) provenienza prevalente degli espositori dalla provincia di Perugia, per almeno l'80% del totale;
- c) campagna pubblicitaria e comunicazione in genere: a diffusione provinciale;
- e) programmino una durata della manifestazione non superiore a 4 giorni nel caso di manifestazione a carattere isolato e non superiore a 12 giorni totali se periodica e ripetuta nel corso dell'anno; tale durata può essere maggiore nel caso di manifestazioni di particolare rilievo artistico, culturale o sociale o di particolare interesse pubblico, dirette alla rivitalizzazione/recupero di specifici quartieri e/o zone della città o comunque collegate a progetti per lo sviluppo e il miglioramento dei servizi resi alla Città, promossi dall' Amministrazione, previo accordo con la stessa.

Art. 3

(Requisiti delle manifestazioni fieristiche regionali)

1. Sono manifestazioni fieristiche regionali quelle che vengono effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) numero minimo di espositori: 20 (venti);
- b) provenienza di almeno un terzo degli espositori da provincia diversa da quella in cui si svolge l'iniziativa;
- c) presenza, pari ad almeno un terzo dei visitatori totali, di visitatori provenienti, in alternativa:
 - da provincia diversa da quella in cui si svolge l'iniziativa;
 - da almeno 10 comuni diversi da quello in cui si svolge l'iniziativa;
- d) campagna pubblicitaria: da effettuarsi attraverso mezzi di comunicazione a diffusione regionale e con un impegno finanziario di almeno euro 7.500,00 ovvero, in caso di impegno finanziario inferiore, idonea documentazione attestante l'avvenuta diffusione pubblicitaria a dimensione regionale.

Art. 4

(Requisiti delle manifestazioni fieristiche nazionali)

1. Sono manifestazioni fieristiche nazionali quelle che vengono effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) numero minimo di espositori: 30 (trenta);

- b) percentuale minima di espositori provenienti da regioni non confinanti con l'Umbria: 20 per cento del totale degli espositori stessi;
- c) provenienza di almeno un terzo degli espositori da almeno cinque regioni italiane diverse dalla Regione Umbria;
- d) presenza, superiore alla metà dei visitatori totali, di visitatori provenienti da almeno sei regioni italiane diverse dalla Regione Umbria;
- e) campagna pubblicitaria: da effettuarsi attraverso mezzi di comunicazione a diffusione nazionale e con un impegno finanziario di almeno euro 12.500,00 ovvero, in caso di impegno finanziario inferiore, idonea documentazione attestante l'avvenuta diffusione pubblicitaria a dimensione nazionale;
- f) requisiti delle strutture nella quali vengono effettuate le manifestazioni (nel caso di manifestazioni fieristiche collocate in spazi espositivi non permanenti, i suddetti servizi possono essere resi disponibili nelle immediate vicinanze):

superficie minima espositiva: mq. 5000 coperta; oppure mq. 10000 scoperta

servizi:

Sale convegni

Prenotazione viaggi ed alberghi

Servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici

Servizi bancari

Servizi di ristoro

Servizio stampa

Parcheggio adeguato

Servizio informazioni (elenco espositori per: settore merceologico, interesse commerciale, provenienza; programma convegni e manifestazioni collaterali; stampa personal card)

2. Si può derogare al requisito della maggioranza degli espositori o dei visitatori di provenienza extraregionale o, alternativamente, al requisito del numero minimo di regioni italiane diverse dalla Regione Umbria, qualora sia rilevata una quota percentuale, rapportata alla totalità rispettivamente degli espositori o dei visitatori, non inferiore al 10% di espositori esteri o non inferiore al 5% di visitatori esteri.

3. Le manifestazioni che hanno come scopo la valorizzazione delle produzioni tipiche regionali sono valutate secondo il criterio di cui al precedente comma 1, lettera e).

4. Le manifestazioni di rilievo artistico e culturale possono essere ospitate in strutture con caratteristiche diverse da quelle di cui al comma 1, lettera f), purché tali strutture presentino un particolare pregio architettonico.

Art. 5

(inserimento nel calendario regionale e attribuzione di qualifica)

1. L'inserimento nel calendario regionale costituisce presupposto per lo svolgimento della manifestazione; (T.U.art. 63 c.4).

2. Il calendario regionale contiene: la denominazione, la durata, il luogo e altre indicazioni specifiche relative alle manifestazioni fieristiche;

3. Per le manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale, regionale e locale l'interessato chiede, entro il 30 novembre dell'anno precedente, al Comune competente per territorio, il riconoscimento o la conferma della qualifica, ai fini dell'inserimento nel calendario regionale. Decorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda, salvo diversa comunicazione da parte del Comune competente, la manifestazione si intende inserita nel calendario regionale.

4. Il calendario può essere integrato a seguito di istanze presentate almeno 60 giorni prima dello svolgimento della manifestazione fieristica, complete della documentazione prevista. Nei casi di richiesta di conferma di qualifica per manifestazioni svolte negli anni precedenti, o di variazioni relative a manifestazioni già inserite in calendario, le stesse sono ritenute efficaci anche se presentate almeno 30 giorni prima dell'evento, se rientranti nel caso previsto all'art. 6 c. 4.

5. La domanda per il riconoscimento o la conferma della qualifica, ai fini dell'inserimento nel calendario regionale e deve contenere:

- a) la documentazione comprovante la natura giuridica del soggetto organizzatore della manifestazione fieristica;
- b) la denominazione, la data e la sede di svolgimento della manifestazione, le previste dimensioni dell'area, i servizi forniti e i settori merceologici interessati;
- c) la documentazione relativa al titolo per la disponibilità e l'utilizzo dell'area espositiva;
- d) il programma della manifestazione con la segnalazione della eventuale attività di vendita che si intende effettuare;
- e) l'indicazione degli eventuali contributi erogati da enti o da privati;
- f) la dichiarazione concernente la presa d'atto di quanto previsto dall'art. 61, comma 4 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 e s.m.i. "Testo unico in materia di commercio" – Titolo III "Fiere, mostre e esposizioni" in base al quale "La responsabilità sulla qualificazione e sulla idoneità delle strutture e dei servizi resta in capo agli organizzatori della manifestazione. La relativa documentazione è acquisita dall'amministrazione competente prima dello svolgimento della manifestazione stessa";
- h) il progetto dettagliato relativo allo svolgimento della manifestazione;
- g) compilazione scheda rilevazione dati sull'eventuale edizione precedente (Allegato C).

6. Il Comune provvede al riconoscimento o alla conferma della qualifica di manifestazione fieristica sulla base di un progetto dettagliato della manifestazione stessa presentato dal soggetto richiedente, tenendo conto:

- a) del settore o dei settori economici e produttivi cui l'iniziativa si rivolge e del programma complessivo delle manifestazioni fieristiche;
- b) delle dimensioni del mercato dei beni e dei servizi rappresentati dagli espositori;
- c) della consistenza numerica, provenienza geografica e caratteristiche degli espositori e dei visitatori;
- d) del grado di specializzazione della manifestazione fieristica, del suo eventuale collegamento o concomitanza con manifestazioni volte a valorizzare il patrimonio dei beni culturali, archeologici, storici, artistici e ambientali;
- e) della idoneità dei servizi fieristici offerti agli espositori ed ai visitatori;
- f) della periodicità della manifestazione e dei risultati conseguiti nelle precedenti edizioni.

7. Il comune, verificato il rispetto dei parametri e il possesso dei requisiti previsti per legge assegna la qualifica alla manifestazione fieristica e trasmette alla Regione i dati necessari per l'inserimento in calendario.

8. L'Amministrazione può disporre lo svolgimento delle manifestazioni anche in luoghi diversi da quelli stabiliti per legge e anche da quelli indicati dall'organizzatore, tenendo conto, in particolare, delle loro caratteristiche storiche e culturali.

9. La responsabilità sulla qualificazione e sulla idoneità delle strutture e dei servizi resta in capo agli organizzatori. La relativa documentazione è acquisita dall'amministrazione competente prima dello svolgimento della manifestazione stessa.

10. L'istanza non è accolta qualora non rispetti le prescrizioni previste dalle presenti linee guida, nonché dalla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 e s.m.i. "Testo unico in materia di commercio" – Titolo III "Fiere, mostre e esposizioni", dalla D.G.R. n. 1825 del 29.12.2014 e relativo allegato A).

Art. 6 **Valutazione dei progetti**

1. A seguito della ricezione della domanda, comprensiva del progetto dettagliato e di tutta la documentazione necessaria, l'ufficio competente provvede all'istruttoria di concerto con gli uffici/Enti competenti, a seconda della tipologia, della localizzazione, delle date di svolgimento e delle caratteristiche della manifestazione, al fine di valutare eventuali motivi ostativi allo svolgimento della stessa e al suo inserimento in calendario.

2. Le manifestazioni fieristiche devono prevedere l'utilizzo di strutture con caratteristiche idonee a garantire tutti i servizi necessari per il loro svolgimento. In specifici casi l'Amministrazione, in sede tecnica, può valutare l'esigenza di utilizzo di particolari strutture ed allestimenti, in ogni caso i locali, le strutture, gli impianti e, in generale, gli allestimenti utilizzati devono rispettare tutte le norme di sicurezza previste dalle leggi vigenti.

Le aree espositive dovranno essere attrezzate di servizi igienici (mobili o fissi) idonei a soddisfare le esigenze della specifica manifestazione e dovranno essere opportunamente segnalati per l'utilizzo dei frequentatori, indicando: numero, caratteristiche e localizzazione degli stessi.

L'area utilizzata come sede espositiva deve essere riconsegnata al Comune integra e perfettamente pulita, rimuovendo tutti i rifiuti ingombranti quali ad esempio pannelli, moquette e ogni altro materiale usato per l'allestimento. Nel caso in cui siano stati predisposti palchi, pedane, tribune o altro, ad avvenuto smontaggio, si dovrà provvedere alla rimozione dei rifiuti accumulati sotto le strutture.

3. La valutazione positiva del progetto ha carattere preventivo rispetto al rilascio delle autorizzazioni/concessioni di suolo pubblico, e potrà avvenire tenendo conto:

- delle manifestazioni già presenti nella zona e del disagio che potrebbe essere creato ai residenti della stessa per occupazioni del suolo pubblico eccessivamente prolungate nel tempo;
 - della preferenza per lo svolgimento in zone che necessitano di azioni di recupero e di rivitalizzazione, costituendo tali manifestazioni un'attrattiva ed un eventuale servizio per cittadini e turisti;
 - nella scelta del periodo di svolgimento, dovranno essere tenute presenti le date di svolgimento di altre manifestazioni, presenti nella zona e anche, in generale, nella Città, non solo di natura commerciale, ma anche culturali, sociali, ecc... al fine di evitare sovrapposizioni che possano determinare disservizi legati al traffico o a problemi di sicurezza, in linea anche con la calendarizzazione di tutti gli eventi della città avviata dal Comune di Perugia;
 - di interazioni tra diverse tipologie di manifestazioni, ove le problematiche suddette non siano presenti;
 - della qualità degli allestimenti utilizzati e dei prodotti/servizi offerti al fine di definire elementi di tipicità e di riconoscimento, legati al territorio (quartiere) che possano attrarre il consumatore locale e il turista.
- In ogni caso per lo svolgimento della manifestazione dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni che l'Amministrazione Comunale, attraverso i propri uffici, riterrà opportuno impartire.

4. In caso di richiesta di conferma di qualifica la documentazione sulla qualificazione e sulla idoneità delle strutture e dei servizi relativi alla manifestazione può non essere ripresentata nel caso in cui le strutture, impianti, allestimenti siano gli stessi utilizzati per la prima edizione della manifestazione svolta, o per l'ultima edizione con modifiche apportate, risultanti da relativa documentazione acquisita agli atti. La documentazione, se ancora valida ai sensi di legge, potrà essere sostituita da dichiarazione dell'organizzatore responsabile, relativa all'utilizzo delle stesse attrezzature, impianti, allestimenti.

5. Lo svolgimento delle manifestazioni è comunque subordinato al rilascio di concessione per l'utilizzo di suolo pubblico. Per le aree a gestione privata all'interno della zona di Pian di Massiano, la disponibilità dell'area derivante da accordi intercorsi tra il proprietario dell'area e l'organizzatore della manifestazione costituirà presupposto per lo svolgimento della manifestazione.

Art. 7

(Procedura di valutazione dei progetti per manifestazioni fieristiche in centro storico o in altre aree d'interesse)

1. Le manifestazioni fieristiche da svolgersi in centro storico, o in altra area giudicata di particolare interesse dall'Amministrazione, sono inserite nel calendario regionale, ove presentate entro il 30 novembre dell'anno precedente allo svolgimento delle manifestazioni, a seguito di valutazione positiva da parte di una commissione tecnica, giudicatrice appositamente nominata. Le aree di cui sopra vengono individuate in specifico elenco approvato dall'Amministrazione (Allegato A).

2. La valutazione dei progetti presentati e la formazione di eventuali graduatorie, nei casi di istanze pervenute per la medesima area e periodo, avviene sulla base dei criteri di seguito definiti con i relativi punteggi:

	DESCRIZIONE CRITERI	PUNTEGGIO
1	Rispondenza a standard di qualità ed omogeneità degli allestimenti	25
2	Tutela delle produzioni tipiche locali, regionali o nazionali in coerenza con la proposta merceologica	25
3	Precedenti esperienze positive maturate dagli organizzatori dell'evento nel territorio comunale	25
4	Rispetto della caratterizzazione degli eventi, in relazione alle merceologie offerte dai diversi operatori	25

a tal fine, per la partecipazione alla procedura dovrà essere presentata una relazione illustrativa del progetto recante gli elementi essenziali specificati nello schema di scheda tecnica in allegato (Allegato B).

4. Non saranno ammesse alla procedura di valutazione le istanze pervenute oltre il termine del 30 novembre. Non avranno una valutazione positiva le proposte di manifestazioni che abbiano ottenuto un punteggio inferiore a 60 punti. A parità di punteggio saranno preferite quelle manifestazioni proposte da "associazioni di quartiere" o altra tipologia di soggetti che abbiano come finalità lo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio e, nel caso di manifestazioni con prevalenza di operatori del settore alimentare, quelle che non utilizzano IMPIANTI SENZA GAS GPL – previa presentazione di certificazione relativa), nonché quelle manifestazioni che privilegiano e promuovono un'offerta riguardante la sicurezza alimentare e nutrizionale con attenzione alle diversità alimentari (celiaci, diabetici, allergici, vegetariani, vegani, ecc)

5. In caso di presentazione di istanze pervenute fuori del termine del 30 novembre e, comunque, almeno 60 giorni prima della data dell'evento, per le aree risultanti ancora disponibili, dopo la formazione del calendario regionale, secondo la procedura dei commi precedenti, le stesse potranno essere ammesse, previa valutazione positiva da parte della Commissione, da riunire in specifiche sessioni, in ordine alla qualità dell'offerta merceologica prevista dalle manifestazioni fieristiche e all'idoneo utilizzo dello spazio pubblico e a principi di tutela delle aree considerate.

5 bis. Nelle aree denominate "Giardini del Frontone" e "Giardini Carducci" non sono autorizzate per motivi di tutela manifestazioni fieristiche a prevalente caratterizzazione alimentare.

Gli allestimenti commerciali accessori allo svolgimento di manifestazioni diverse dovranno in ogni caso rispettare il contesto e la storicità del luogo, fermo restando il divieto di stazionamento di più di quattro operatori alimentari nonché l'utilizzo di mezzi di peso superiore a 35 quintali e di strumentazioni di cottura non elettriche.

5ter. Le istanze pervenute per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche nel centro storico coincidenti con il periodo delle festività natalizie e comunque da svolgersi anche in parte tra il 20 novembre e il 10 gennaio sono inserite nel calendario regionale con riserva di successiva valutazione ed eventuale diniego da parte della Giunta in relazione alla compatibilità delle proposte con la selezione di complessivi progetti di allestimento e svolgimento degli eventi natalizi.

5quater. Le istanze pervenute per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche nel centro storico coincidenti con il periodo pasquale e con il periodo 1-5 novembre (in concomitanza con la "Fiera dei morti", prevista dal Piano per il commercio su aree pubbliche) sono inserite nel calendario regionale con riserva di successiva

valutazione ed eventuale diniego da parte della Giunta Comunale in relazione alla compatibilità delle proposte con la selezione di complessivi progetti di allestimento e svolgimento di eventi collegati nei suddetti periodi.

6. Per le istanze relative a manifestazioni fieristiche per cui è richiesta la conferma di qualifica e che siano state inserite in calendari a partire dall'anno 2016, anche in maniera non continuativa, i progetti relativi possono fare riferimento a documentazione già presentata e agli atti degli uffici, avvalendosi, pertanto, di quanto previsto all'art. 6 , c. 4.

Art. 8 **Sanzioni amministrative**

1. Chiunque organizza manifestazioni fieristiche in date e località con denominazione, tipologia, qualifica e modalità diverse da quelle indicate nel calendario regionale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 4.000,00, nonché all'esclusione dal calendario regionale, da uno a tre anni.

2. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono irrogate e introitate dal Comune territorialmente competente, secondo le procedure di cui alla l. 689/1981 e alla l.r. 15/1983.

Art. 9 **Rinvio**

Per tutto quanto non riportato nel presente atto si rinvia a quanto previsto dal Titolo III della Legge Regionale 13 giugno 2014, n. 10 e s.m.i. e alla D.g.r. n. 1825 del 29/12/2014 e relativi allegati, nonché a tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e rispetto dei requisiti igienico sanitari.